



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
54^a Seduta
Lunedì 18 giugno 2018

Deliberazione n. 309 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO
(Aw. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 309 del 18 giugno 2018

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1995, N. 39
(DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
E DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2018.

Reggio Calabria, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La presente legge consta di 3 articoli di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive o quelle successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi, la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3 in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa


Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale in quanto integra l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le leggi istitutive o successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio regionale; la modifica della rubrica			0





Consiglio Regionale della Calabria

	si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione.			
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	L'art. 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazione all'articolo 2 della l.r. 39/1995)

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola "Scadenza" è sostituita dalle seguenti: "Costituzione, scadenza".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine.
Reggio Calabria, 22 giugno 2018



IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)